

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 08/D**  
(Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 settembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Vice Presidente; Avv. Vincenzo Esposito Corona, avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Sergio Quirino Valente, Avv. Valeria Viti, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N.123 DELLA SOCIETA' S.S. CAVESE 1919 S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IL 12.05.2010 CON IL CALCIATORE MAIORANO STEFANO - DEPOSITATO PRESSO LA L.I.C.P..**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RECLAMO N.124 DELLA SOCIETA' S.S. CAVESE 1919 S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IL 23.03.2010 CON IL CALCIATORE RUSSO FRANCESCO - DEPOSITATO PRESSO LA L.I.C.P..**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO N.01 DELLA SOCIETA' S.S. CAVESE 1919 S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IL 20.05.2010 CON IL CALCIATORE SCARTOZZI DANIELE - DEPOSITATO PRESSO LA L.I.C.P..**

Ordinanza.

- 4 RECLAMO N.21 DEL SIG. SANTARELLI GIORGIO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IL 20.03.2010 CON LA SOCIETA' S.S. CAVESE 1919 S.R.L. E DEPOSITATO PRESSO LA L.I.C.P..**

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Santarelli Giorgio dichiara valido il contratto stipulato in data 20.03.2010 con la società S.S. CAVESE 1919 S.R.L. – depositato presso la L.I.C.P..

Ordina restituirsi la taxa reclamo.

- 5 RICHIESTA DI GIUDIZIO N.02 DEL C.R. TRENINO A.A. IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE QUARTA PAOLO TESSERATO PER LA SOCIETA' A. CALCIOCHIESE.**

La Commissione Tesseramenti esprimendosi sulla Richiesta di Giudizio del C.R. Trentino A.A. dichiara il calciatore Quarta Paolo svincolato dalla società A. CALCIOCHIESE.

- 6 RECLAMO N.04 DELLA SOCIETA' A.C.F. MILAN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DELLA CALCIATRICE ADILETTA DALILA - ADOTTATO DALLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO FEMMINILE.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la taxa reclamo.

- 7 RICHIESTA DI GIUDIZIO N.23 DEL C.R. MARCHE IN ORDINE AL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. ADOTTATO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE MOSCA OSCAR TESSERATO PER LA SOCIETA' U.S. DORICA TORRETTE.**

La Commissione Tesseramenti esprimendosi sulla Richiesta di Giudizio del C.R. Marche dichiara nullo e privo di effetti il provvedimento di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. adottato nei confronti del calciatore Mosca Oscar tesserato per la società U.S. DORICA TORRETTE.

**8 RECLAMO N.20 DEL SIG. TUROTTI JACOPO LUCIANO AVVERSO IL  
PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA  
SOCIETA' A.C. PASSIRANA CALCIO ADOTTATO DAL C.R. LOMBARDIA.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Guido Valori

Publicato in Roma il 17 settembre 2010

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete